



Comune di Torrita Tiberina

C.a.p. 00060

- Città metropolitana di Roma Capitale -

Tel. 0765 - 30116

PROT. 760/2017

DECRETO

Oggetto: **ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA.**

IL SINDACO

PREMESSO che a seguito della consultazione elettorale del 6 e 7 maggio 2012 il sottoscritto è stato proclamato Sindaco del Comune di Torrita Tiberina;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 1999 e s.m. e i. con cui è stato adottato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- La deliberazione sindacale n. 26/2013 con cui si è approvata la nuova dotazione organica dell'Ente conformemente ai principi introdotti dal D.Lgs. n.165/2001;

VISTO l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il combinato disposto degli arti. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla facoltà del Sindaco di procedere all'attribuzione delle funzioni e delle competenze attribuite dirigenziali ai predetti Responsabili;

RICORDATO che con proprio atto n. 1305/2012 e successivi n. 2405/2012, n. 3530/2012, n. 1923/2013 e n. 3560/2013, n. 3/2014, n. 3619/2014, n. 1804/2015, n. 44/2016 e da ultimo con il decreto prot. 172/2017 si è provveduto ad assumere in capo al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica-edilizia privata fino al 28/02/2017;

RITENUTO dover provvedere all'individuazione del Responsabile dell'Area edilizia privata e al conferimento di dette funzioni di cui al richiamato art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per i mesi successivi al predetto termine di scadenza del 28/02/2017;

CONSIDERATO che:

- in relazione agli obblighi di cui all'art. 14 del D.L.78/2012, occorre verificare ed eventualmente rideterminare gli assetti organizzativi dell'Ente in forma associata, ivi compresa, ove necessario, l'attribuzione degli incarichi di responsabili dei servizi ed il conseguente trattamento retributivo;

- che ad oggi non sono state assunte, in sede unionale, determinazioni in materia di organizzazione delle funzioni da conferire all'Unione dei Comuni e dunque si rende necessario garantire continuità all'attività amministrativa dell'Ente così come attualmente organizzata;

RICORDATO, inoltre, che tutte le funzioni fondamentali come individuate nel D.L. 78/2012 dovevano essere poste in convenzione entro il termine del 31/12/2015 (differimento del conferimento delle restanti tre funzioni fondamentali disposto con art. 4, comma 6-bis della legge 27/02/2015 N. 11) e che ad oggi il consiglio comunale ha provveduto a convenzionare con i Comuni limitrofi sei delle nove funzioni fondamentali, ovvero: le funzioni dei servizi sociali, protezione civile, catasto, organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e la riscossione dei relativi tributi, edilizia scolastica e polizia amministrativa locale;

CONSIDERATO inoltre che malgrado le deliberazioni consiliari di approvazione della gestione associata delle sei funzioni fondamentali non si è ancora addivenuto ad una concreta gestione in forma associata delle predette funzioni, stante la mancanza ad oggi della sottoscrizione delle relative convenzioni;

RILEVATA quindi l'opportunità, nelle more del compimento del processo di associazione di cui sopra, di contenere la durata dell'incarico entro un termine che consenta da un lato il normale svolgimento delle

funzioni di competenza dei responsabili e dall'altro la possibilità di rivedere gli assetti organizzativi in relazione alle determinazioni che si intenderanno assumere in sede di definizione delle modalità di esercizio associato delle funzioni;

CONSIDERATO ULTERIORMENTE che il Consiglio dei Minsitri:

- con il Decreto Legge 210/2015 (c.d. "milleproroghe") ha prorogato al 31/12/2016 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni stabiliti dal decreto legge 78/2010;
- con il Decreto Legge 244/2016 (c.d. "milleproroghe") ha differito al 31/12/2017 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni stabiliti dal decreto legge 78/2010;

RICORDATO, ancora, che:

- nel corso del precedente mandato amministrativo, in relazione alle esigenze di miglior distribuzione dei carichi di lavoro correlati all'attuazione degli obiettivi di programma fissati per il mandato medesimo, la responsabilità gestionale dell'Area di cui si tratta è stata conferita all'Assessore a suo tempo competente in materia, in applicazione di speciali norme di legge e relative disposizioni attuative di Ente, appresso richiamate;
- nelle more del sopra richiamato processo associativo obbligatorio, pertanto, appare opportuno mantenere temporaneamente in capo ad un Amministratore dette competenze gestionali, al fine di poter meglio procedere al riassetto organizzativo e direzionale del Comune, in uno con le articolazioni associative da strutturare, che si trovano in fase di analisi e studio congiunto con altre Amministrazioni Comunali contermini;

VISTA, in particolare, la deliberazione di G.C. nr 1 del 23.01.2010, di modifica e integrazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con cui si introduce, con la previsione di cui all'art. 7-bis, in applicazione dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, la possibilità *"anche al fine di operare un contenimento della spesa, (di) attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale (omissis)";*

RITENUTO, pertanto, in applicazione del predetto disposto normativo, di poter mantenere in capo al sottoscritto dette funzioni anche al fine di mantenere invariata la spesa derivante dall'eventuale attribuzione delle stesse a dipendente ovvero a tecnico esterno, fatte salve le scelte associative che saranno successivamente operate sugli assetti organizzativi delle funzioni e dei servizi;

RITENUTO dover confermare il contenuto del predetto provvedimento prot. 172/2017 nella parte in cui attribuisce al sottoscritto la responsabilità della predetta area per lo svolgimento delle funzioni di cui al richiamato art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO, per quanto detto, che con il presente provvedimento si rinnova l'incarico di Responsabile senza soluzione di continuità rispetto al precedente già conferito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DECRETA

- 1) **MANTENERE** in capo al sottoscritto, Sindaco del Comune di Torrita Tiberina, **per il periodo dal 01/03/2017 fino al termine del mandato amministrativo del sottoscritto Sindaco**, la responsabilità dell'Area TECNICA-Edilizia privata, con conseguente competenza allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 2) **PUBBLICARE** il presente provvedimento nella sezione amm.ne trasparente del Comune.

Torrita Tiberina, lì 01/03/2017

IL SINDACO
Ilario Caprioli

